

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2005912** Data:

11.04.2012

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3.000,00 – anno 2011.**

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A EURO 3.000 – ANNO 2011

Gentile Associato,

si reputa opportuno ricordare che il prossimo 30 aprile scade il termine per l'invio dello "spesometro" relativamente alle operazioni effettuate nell'anno 2011.

L'art. 2 comma 6 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha modificato, a partire dal **1° gennaio 2012**, l'art. 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sopprimendo le parole "*di importo non inferiore a euro tremila*", ed inserendo, dopo il primo periodo, i seguenti: "*L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad €. 3.600,00 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto*".

Da quanto sopra emergono le seguenti **novità in vigore dal 01/01/2012**:

- 1) è abolita la soglia minima di 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, di tutte le operazioni attive e passive compiute con, rispettivamente, i clienti ed i fornitori;
- 2) è confermata la soglia minima di 3.600,00 euro, comprensiva di IVA, per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione delle fatture.

Dato che la modifica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012, sorgeva il dubbio se le novità introdotte dovessero essere applicate già nella comunicazione in scadenza il 30 aprile c.a..

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5 aprile 2012, ha reso noto che per le operazioni, relative all'anno 2011, debba essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e che contemporaneamente il software di trasmissione, in previsione dell'entrata in vigore del nuovo "elenco clienti – fornitori", è stato opportunamente modificato consentendo l'invio di operazioni inferiori alla soglia stabilita (3.000,00 euro).

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Il dettato normativo prevede che entro il 30 aprile 2012 dovranno essere comunicate all'Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate/ricevute:

- dal 01/01/2011 di importo pari o superiore ad €. 3.000,00 (tremila/00), oltre ad I.V.A., con obbligo di emissione della fattura;
- dal 01/07/2011 di importo pari o superiore ad €. 3.600,00 (tremilaseicento/00), I.V.A. compresa, nel caso non ci sia l'obbligo di emissione della fattura ma siano certificate mediante scontrino, ricevuta ecc..

Si evidenzia, però, come dal tenore del comunicato stampa sopra indicato sembra esserci la possibilità di inviare tutte le operazioni, effettuate e/o ricevute nell'anno 2011 con obbligo di emissione della fattura, anche se di ammontare inferiore alla soglia dei 3.000,00 euro (tremila/00).

In particolare, si ricorda che l'obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l'operazione e non dalla qualifica della controparte.

Per una completa disamina della problematica si rimanda alle nostre precedenti circolari.

Cordiali saluti.

**Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli**